



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO TERRACINA

ORDINANZA

Interdizione nautica in ingresso e in uscita del porto-canale di Rio Martino (LT)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Terracina,

- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici e delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, in data 16 novembre 1995 (pubbl. in G.U. n. 65 del 18 marzo 1996), con il quale si è proceduto alla delimitazione, ex art. 31 del Codice della Navigazione, dei confini del demanio marittimo presso il canale Rio Martino (Latina), nel senso che i limiti tra le acque del demanio marittimo e quelle del demanio idrico (acque interne) nel canale sopraindicato sono stabiliti alla diga dello sbarramento "Fornello", posizionata a circa 1 km dall'imboccatura dello stesso così che le acque del canale Rio Martino, tra la foce e lo sbarramento sopracitato, sono assoggettate alla disciplina della navigazione marittima;
- VISTO** il DPCM 21.12.1995 recante *"Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 616/1977"* nel quale il porto-canale di Rio Martino risulterebbe classificato come porto di II Categoria – 4^a Classe, e cioè come porto di interesse locale;
- DATO ATTO** che la citata "4^a classe" era prevista dall'ormai superato Regio Decreto n. 3095/1885, che in essa inseriva, secondo un criterio residuale, i porti che non rientravano nelle altre tre, in quanto non aventi, rispettivamente, né *interesse generale* a livello statale (1^a cl.), né una mole di traffico di respiro almeno provinciale o interprovinciale (2^a-3^a cl.);
- CONSIDERATO** che tale classificazione è stata superata da quella introdotta dalla Legge 84/1994, le cui disposizioni *"devono ... considerarsi interamente sostitutive della precedente classificazione, in quanto l'art.27, comma 8, della legge provvede all'abrogazione esplicita delle norme della legge 3095/1885 che si mostrino incompatibili con la stessa"* (F. Monceri);
- VISTO** il *Rapporto di fase II del Piano dei porti di interesse economico regionale della Regione Lazio* (approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 757 del 24.11.2023) ed in particolare il Para. 5.1 *Classificazione delle infrastrutture portuali esistenti* - Tabella 5.4 *Ricostruzione dello stato attuale delle infrastrutture portuali ricadenti nella macroarea C*, che inquadra il porto di Rio Martino quale *porto canale*;
- VISTO** il Portolano P2 dell'Istituto Idrografico della Marina nel quale viene dato atto che i fondali del porto di Rio Martino *sono soggetti a continue variazioni*;
- VISTA** la nota dell'ASL di Latina – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario prot. n. 16716 in data 14.08.2018 (assunta al prot. in ingresso n. 10876 in pari data) con il quale l'Autorità Sanitaria ha espresso parere

favorevole di idoneità igienico-sanitaria del punto di sbarco “Banchina Mussolini” sito a Latina, lato Latina del Porto-canale Rio Martino;

VISTA la propria Ordinanza n. 148/2018 in data 13.11.2018 recante prescrizioni a tutela della sicurezza della navigazione e portuale a Rio Martino;

DATO ATTO in particolare, che la suddetta Ordinanza all’art. 4 prevede che *le uniche Unità che possono ormeggiare all’interno del porto canale di Rio Martino sono le Unità adibite alla piccola pesca professionale e possono ormeggiarvi solo presso la banchina storica (denominata “banchina del porto di Borgo Grappa” o “banchina Mussolini”) situata lato Comune di Latina ... Nel porto canale di Rio Martino, all’attualità, non esistono banchine ad uso pubblico destinate/destinabili in via prioritaria alle Unità da diporto. Pertanto, si rimanda a futura disciplina di eventuale ormeggio delle Unità da diporto in caso di banchine/pontili che verranno eventualmente affidati in concessione;*

DATO ATTO inoltre, che all’art. 5 la citata Ord. 148/2018 destina all’alaggio e varo lo scivolo lato Sabaudia del porto canale;

VISTO l’Avviso di pericolosità n. 12/2019 in data 29.10.2019 nel quale si avvisa che *i fondali all’interno del porto di Rio Martino ... sono interessati da importanti fenomeni di insabbiamento, e che tutti i Comandanti delle Unità da pesca, da diporto e delle altre Unità Navali di qualsiasi genere ... prestino comunque la massima attenzione, accertando di volta in volta, prima di entrare/uscire dal porto di Rio Martino ... che i livelli dei battenti d’acqua presenti siano tali da garantire l’ingresso e il transito in sicurezza;*

VISTA la Pubblicazione n. I.I. 3176 di MARIDROGRAFICO recante “*Disciplinare Tecnico per la standardizzazione dei rilievi idrografici*” – ediz. 2023 approvata l’8 marzo 2023;

TENUTO CONTO che l’invio dei dati batimetrici a MARIDROGRAFICO è onere del Certificatore o dell’Autorità Committente, come previsto dal documento di *certificazione di asseverazione* del rilievo previsto all’Annesso 2 para. 1 della citata Pubblicazione I.I. 3176 - edizione 2023;

VISTA la Pubblicazione n. I.I. 3173 di MARIDROGRAFICO recante “*Norme per le comunicazioni delle informazioni necessarie all’aggiornamento e alla pubblicazione della documentazione ufficiale dello Stato e per l’aggiornamento delle relative banche dati*” - ediz. 2023 approvata il 25 maggio 2023;

CONSIDERATO che ai sensi del para. 2.1 della predetta Pubblicazione I.I. 3173, sugli Enti Gestori *incombe prioritariamente la responsabilità di comunicare all’Istituto Idrografico della Marina le discrasie rilevate tra la realtà e la Cartografia Ufficiale dello Stato e relativa banca dati;*

VISTO il para. 5.4 – punto 13) della predetta Pubblicazione I.I. 3173, nel quale MARIDROGRAFICO ha chiarito che “*Laddove siano intervenute operazioni di dragaggio all’interno del porto o qualora sussistano fondate ragioni che portino a ritenere che, nel tempo, siano intervenute variazioni di fondale rispetto a quanto rappresentato nella documentazione nautica, l’Autorità Marittima potrà valutare l’opportunità di richiedere l’esecuzione di un rilievo al soggetto gestore del bene (Autorità di Sistema Portuale, Provveditorato*

Interregionale Opere Pubbliche, Ente Locale, concessionario)”, come effettivamente accaduto evidenziando al contempo che “il rilievo eseguito o fatto eseguire dalla Pubblica Amministrazione dovrà essere svolto secondo il disciplinare tecnico prodotto da questo Istituto”;

- VISTO** il para G. del messaggio R 271350Z SET 22 prot. n. 50770/N/DU- di MARIDROGRAFICO (inserito quale Allegato 5 alla citata Pubblicazione I.I. 3173), nel quale, richiamando il foglio prot. n. 745 del 29.01.2016 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici recante “*Standardizzazione e normalizzazione dei rilievi batimetrici – Utilizzo del disciplinare tecnico dell’IIM I.I. 3176*”, viene ribadito “*che l’esecuzione di rilievi idrografici e la relativa trasmissione dei dati deve sempre avvenire secondo le prescrizioni del disciplinare I.I. 3176. In caso contrario, le misurazioni ottenute sarebbero inidonee ad assolvere alla funzione di precisa conoscibilità del dato batimetrico impedendo a questo Istituto la possibilità di aggiornare i DDNN e a codeste Autorità Marittime di impiegare gli stessi (ad esempio per consentire l’accosto in sicurezza di una nave o l’ingresso in porto) poiché non adeguatamente precisi, accurati e ripetibili/confrontabili nel tempo*”;
- RICHIAMATA** la copiosa corrispondenza esistente agli atti d’Ufficio, con la quale l’intestato Ufficio Circondariale Marittimo ha segnalato agli Enti Gestori il progressivo ridursi delle batimetrie del porto canale di Rio Martino, la conseguente necessità di porre in essere interventi di approfondimento dei fondali, al fine di garantire la piena funzionalità dell’infrastruttura e non comprometterne la sicurezza e l’operatività nonché i contenuti della Pubblicazione I.I. 3176 dell’Istituto Idrografico della Marina contenente il *Disciplinare tecnico per la standardizzazione dei rilievi idrografici*;
- VISTE** in particolare le note prot. n. 14497 del 29 ottobre 2019 (inoltrata dalla superiore Direzione M.ma di Civitavecchia con nota prot. n. 30721 del 30.10.2019), n. 12268 del 21 settembre 2021, n. 6610 del 23 giugno 2022 (recante in annesso la nota prot. n. 2833 del 24 marzo 2022), n. 9462 del 23 agosto 2022 (sollecitata con nota prot. n. 13969 del 28 dicembre 2022), n. 226 del 10 gennaio 2023, n. 735 del 31 gennaio 2024, n. 1699 del 12 febbraio 2024;
- VISTA** la nota prot. n. 4368 in data 04.05.2023 (sollecitata con nota prot. n. 3809 del 09.04.2024) relativa agli interventi manutentivi e alla cartellonistica a terra ritenuti necessari presso il porto-canale di Rio Martino;
- VISTA** la Convenzione di Londra del 20.10.1972 inerente il “*Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare*” (COLREG ‘72), resa esecutiva in Italia con la L. 27.12.1977 n.1085;
- VISTI** gli artt. 16, 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, gli artt. 59 e 62 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima nonché l’articolo 104 lettera v) del Decreto Legislativo n. 112/98;
- VISTA** la Legge 84/1994 ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale n. 12/1997 ed in particolare l’art. 35, come modificato con l’art. 12-bis comma 116 della Legge Regionale n. 19/2022;
- VISTI** gli articoli 132 e seguenti del Codice dell’Ordinamento Militare (D. Lgs. 66/2010 ss.mm.ii.);

- VISTO** il DPCM n. 186/2023 (pubbl. in G.U. n. 291 del 14.12.2023) (*Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*) ed in particolare l'art. 15 (*Organizzazione marittima*);
- DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 5 del *Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto nell'ambito del Circondario Marittimo di Terracina* approvato con Ord. 34/2024 in data 15 maggio 2024 è vietato ai *natanti da spiaggia* (cioè "le piccole unità denominate jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri, canoe, kayak e mezzi simili destinati per l'utilizzo in loco da parte dei bagnanti, con esclusione delle moto d'acqua") anche navigare all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Terracina;
- VISTE** le relazioni di servizio del 14 giugno e del 18 giugno 2024, relative alla totale compromissione dei fondali all'imboccatura del porto-canale di Rio Martino, tale da impedire *ictu oculi* il transito in sicurezza di qualsiasi Unità, a causa del battente d'acqua limitato a pochi centimetri e della conseguente presenza di onda frangente nei pressi dell'imboccatura stessa;
- RAVVISATA** la necessità di adottare, quale atto dovuto a tutela della sicurezza della navigazione e portuale, dedicato provvedimento ordinatorio temporaneo che disponga, in ragione delle circostanze di fatto presenti in zona, il divieto di ingresso e di uscita dal porto da parte di qualsiasi Unità Navale;
- TENUTO CONTO** che le Ordinanze del Comandante del porto, ex art. 59 Reg. Cod. Nav., sono atti di normazione secondaria, non soggetti ad obbligo di motivazione (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 giugno 2023, n. 10295; TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 600/2022 pubbl. il 29.08.2022; Cons. di Stato, Sez. VI, sentenza n. 583/1995 pubbl. il 13.06.1995);

RENDE NOTO

che il porto canale di Rio Martino, ricadente nel territorio dei Comuni di Latina (sponda nord-ovest) e Sabaudia (sponda sud-est) non è accessibile in sicurezza da parte di nessuna Unità Navale a causa dell'insabbiamento che interessa lo specchio acqueo prossimo all'imboccatura.

ORDINA

Articolo 1

A partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, è fatto divieto a qualsiasi Unità Navale di entrare ed uscire dal porto di Rio Martino.

Articolo 2

Il presente provvedimento viene emesso, quale *atto dovuto*, allo scopo di tutelare la sicurezza della navigazione e portuale, manlevando l'Autorità Marittima da responsabilità per danni che, a qualunque titolo, dovessero derivare a persone e/o beni di terzi in dipendenza da condotte difformi da quanto previsto nelle prescrizioni citate negli articoli precedenti.

Articolo 3

I contravventori al presente provvedimento saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, a norma degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e dell'art. 53 del D. L.vo n. 171/05 e succ. modifiche, e saranno ritenuti responsabili civilmente e

penalmente degli eventuali danni a persone e/o cose che dalla condotta trasgressiva possano derivare.

Articolo 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che viene

- pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, tramite inclusione nella pagina "ordinanze" del sito web della Guardia Costiera, del quale, per facilità di consultazione, si riporta il link di riferimento: www.guardiacostiera.gov.it/terracina ;
- trasmessa all'Istituto Idrografico della Marina Militare ai fini dell'aggiornamento della documentazione nautica ufficiale dello Stato;
- trasmessa alle Amministrazioni Comunali affinché appongano cartellonistica monitoria a terra relativa al divieto di cui all'art. 1.

Terracina, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Lorenzo TEMPESTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate
